

Disciplinare per la selezione degli operatori  
da invitare alle procedure negoziate  
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) e C)  
del D.Lgs. 50/2016

Il presente disciplinare regola le modalità di formazione degli elenchi di operatori economici da selezionare per l'espletamento di procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. B) e C ) (nel seguito indicato, per brevità, Elenco), ai sensi Linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 1097 del 26.10.2016 (nel seguito indicate, per brevità , Linee Guida ANAC) e nel rispetto dei principi dell'art. 30 D.lgs. 50/2016.

**Art. 1 – Formazione dell'elenco di disponibilità**

L'aggiudicazione con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) e C) , avviene selezionando gli operatori economici da invitare sulla base di un Elenco di imprese formato e costantemente aggiornato a cura del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, sulla base delle esperienze acquisite delle imprese e valutando le eventuali richieste da parte di imprese aspiranti all'affidamento di opere pubbliche, secondo le modalità di seguito stabilite.

L'inserimento degli operatori economici nell'Elenco avviene a seguito di presentazione di richiesta da parte degli aspiranti all'affidamento di opere pubbliche. La pubblicizzazione dell'avviso pubblico di formazione dell'elenco e le modalità di inserimento sono conformi a quanto indicato ai commi 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 delle Linee Guida ANAC.

La presentazione della candidatura da parte di aspiranti operatori economici non costituisce diritto automatico all'inserimento in predetto Elenco.

L'Elenco riporta le ragioni sociali, l'indirizzo delle ditte in esso iscritte e la loro Partita IVA, unitamente alle categorie e alle classi di lavorazioni per le quali esse sono iscritte.

Le categorie di lavorazioni possono ricomprendere sia le categorie SOA, sia sottocategorie a queste riferite, ma circoscritte ad ambiti puntuali più mirati alle specifiche esigenze dell'Area LL.PP.

Il possesso da parte di una ditta di iscrizioni per più categorie SOA, non necessariamente comporta l'inserimento nell'elenco per tutte le categorie possedute, ma esclusivamente per quelle per le quali la ditta viene ritenuta idonea.

Parimenti, considerato che al di sotto di determinate soglie (150.000 €) non viene richiesta l'iscrizione SOA, nell'elenco possono essere inserite ditte ritenute idonee per tipologie lavori riferiti a determinate categorie SOA (o sottocategorie ad esse riferite), ancorchè esse non possiedano iscrizione, a seguito di dimostrazione del livello di fatturato distinto per tipologie di lavori.

I soggetti da invitare alle procedure negoziate sono individuati per ogni procedura mediante sorteggio fra tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione dell'appalto. Il sorteggio degli operatori economici avviene ai sensi del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente.

La costituzione dell'elenco avviene nel rispetto di quanto previsto dal punto 4.1.9 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e secondo le seguenti modalità :

- la Provincia di Modena procede ad inserire apposito avviso pubblico sul proprio sito web - profilo committente – sezione “*amministrazione trasparente*” relativo alla volontà di costituire un

elenco di operatori economici senza limitazione temporale da invitare alle procedure negoziate previste dall'art. 36 comma 2 lett B) e C) dlgs. 50/2016, unitamente al presente disciplinare;

-- unitamente all'avviso pubblico viene allegato un modello fac-simile di istanza<sup>1</sup> che la Ditta deve compilare ed inoltrare all'amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla data di inserimento dell'avviso pubblico nel sito web;

-- nell'istanza la Ditta deve dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, dei requisiti economico/finanziari e tecnico/professionali. Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico/professionali.

-- l'amministrazione procederà entro il termine di successivi 30 giorni dalla scadenza per la ricezione delle istanze a valutare le istanze pervenute, anche mediante controlli a campione sulle dichiarazioni rese dagli interessati e a pubblicare nel proprio sito web l'elenco degli operatori economici da selezionare per le procedure negoziate di cui all'art. 36 comma 2 lett. B e C).

Per quanto riguarda l'iscrizione nell'Elenco di cui al presente disciplinare degli operatori economici già inseriti in preesistenti elenchi a disposizione dell'amministrazione, si rinvia a quanto previsto al punto 6).

## **Art. 2 Aggiornamenti con nuovi operatori e revisioni delle iscrizioni**

L'aggiornamento e la revisione del medesimo avvengono nel rispetto di quanto previsto dal punto 4.1.9 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e secondo le seguenti modalità:

- successivamente alla pubblicazione sul sito web dell'Elenco , eventuali nuovi operatori economici interessati ad esservi inseriti possono presentare in qualsiasi momento apposita richiesta mediante compilazione del modello di istanza pubblicato sul sito web.

- l'Amministrazione procederà con cadenza trimestrale all'istruttoria di tali istanze e al conseguente inserimento degli operatori ritenuti idonei nell'elenco pubblicato sul sito web.

--successivamente alla pubblicazione dell'Elenco e dei suoi aggiornamenti periodici, sarà esclusiva cura delle ditte inserite mantenere aggiornata l'Amministrazione Provinciale sul modificarsi dei dati in esso riportati .

-- la Provincia procede tempestivamente, compatibilmente con il proprio carico di lavoro, ai sensi di quanto previsto al punto 4.1.9 delle Linee Guida ANAC n. 4 /2016, alla revisione o cancellazione delle iscrizioni a seguito di comunicazione da parte degli operatori economici di variazioni intervenute sul possesso dei requisiti o a seguito di procedimento attivato d'ufficio.

--indipendentemente da tale facoltà, la Provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità dovesse esserle imputata in esito all'utilizzo di dati non aggiornati. L'Amministrazione Provinciale è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità dovesse esserle imputata in esito all'utilizzo dei dati comunicati dalle ditte interessate, ove questi risultassero non veritieri.

-- annualmente si procederà inoltre ad un aggiornamento dell'elenco sulla base dell'effettivo interesse manifestato dalle ditte invitate in corso d'anno agli appalti per i quali siano state sorteggiate, ai sensi del p.to 4.1.9, ultimo periodo, delle Linee Guida ANAC.

## **Art. 3 – Cause ostative all'iscrizione o di esclusione dall'elenco**

---

<sup>1</sup> modello di "istanza per l'iscrizione nell'elenco fornitori"

Saranno immediatamente cancellati dall'elenco (per tutte le categorie e sottocategorie per le quali risultassero iscritti) gli operatori economici per i quali, successivamente alla data di iscrizione, vengano a mancare i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, saranno cancellati dall'elenco gli operatori economici che:

-risultino oggetto di provvedimenti interdittivi dagli appalti pubblici; l'eventuale reinscrizione nell'elenco potrà avvenire sulla base di quanto previsto al precedente art. 1 in esito a specifica richiesta dell'operatore interessato, una volta scaduti i termini dei provvedimenti interdittivi;

-risultino oggetto di provvedimenti di recesso unilaterale per inadempienza riferiti ad appalti della Provincia di Modena; l'eventuale reinscrizione nell'elenco potrà avvenire sulla base di quanto previsto al precedente art. 1 in esito a specifica richiesta dell'operatore interessato, solamente decorsi 3 (tre) anni a far data dalla comunicazione di interdizione dall'elenco che sarà inviata contestualmente all'approvazione del provvedimento di risoluzione contrattuale che determina il motivo di interdizione;

-risultino oggetto di motivate censure iscritte sulla documentazione di collaudo riferita ad appalti della Provincia di Modena; l'eventuale reinscrizione nell'elenco di disponibilità potrà avvenire sulla base di quanto previsto al precedente art. 1 in esito a specifica richiesta dell'operatore interessato, solamente decorso un periodo indicato dal RUP nell'atto di approvazione delle risultanze di collaudo, variabile da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) anni decorrenti della data di comunicazione di interdizione dall'elenco che sarà inviata contestualmente all'approvazione dell'atto di collaudo riportante la censura, in relazione alla gravità di quest'ultima.

-a seguito di verifica effettuata dalla Provincia, risultino aver comunicato categorie di iscrizione SOA false o comunque non rispondenti a verità; l'eventuale reinscrizione nell'elenco di disponibilità potrà avvenire sulla base di quanto previsto al precedente art. 1 in esito a specifica richiesta dell'operatore interessato, solamente decorsi 2 (due) anni a far data dalla comunicazione di interdizione dall'elenco;

-a seguito di verifica effettuata dalla Provincia, risultino non aver comunicato intervenute modifiche di iscrizione SOA in riduzione; l'eventuale reinscrizione nell'elenco di disponibilità potrà avvenire sulla base di quanto previsto al precedente art. 1 in esito a specifica richiesta dell'operatore interessato, solamente decorso 1 (uno) anno a far data dalla comunicazione di interdizione dall'elenco.

- le imprese che non rinnovino, ovvero perdano l'iscrizione SOA per una determinata categoria, saranno cancellate d'ufficio dalla categoria in questione e dalle relative sottocategorie o, in alternativa, potranno essere iscritte con classe zero a seconda delle cause che hanno determinato la perdita di iscrizione SOA e sulla base di quanto previsto all'art. 1.

L'Amministrazione Provinciale provvede a comunicare alle ditte direttamente interessate, e solo ad esse, gli eventuali provvedimenti motivati adottati nei loro confronti.

#### **Art. 4 – Modalità di individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate**

Sulla base delle indicazioni del Responsabile del Procedimento o contenute nella Determinazione a contrarre, il Responsabile del sorteggio (o suo delegato) effettua le procedure di sorteggio delle imprese da invitare alle procedure negoziate.

Ogni qualvolta si renda necessario procedere ad un affidamento con procedura negoziata ai sensi della vigente normativa, il Responsabile Unico del Procedimento comunica per iscritto al Responsabile del sorteggio:

-l'oggetto dell'appalto;

- l'importo a base d'appalto;
- da quale delle categorie SOA o sottocategorie puntuali presenti in elenco sorteggiare le imprese da invitare alla procedura negoziata;
- i limiti di iscrizione SOA richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata;
- il numero di imprese da invitare, che non potrà comunque essere inferiore a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del RUP, il Responsabile del sorteggio (o suo delegato) procede, alla presenza di due testimoni, all'estrazione dall'elenco, mediante sorteggio, delle imprese aventi i requisiti per l'esecuzione del lavoro in appalto in base ai requisiti e nel numero richiesti dal Responsabile Unico del Procedimento e comunica a quest'ultimo l'esito dell'estrazione.

Le modalità di iscrizione previste dal presente disciplinare, costituiscono presupposto necessario e sufficiente affinché gli operatori iscritti posseggano requisiti fra loro equivalenti, pertanto esse legittimano il ricorso al sorteggio secondo quanto previsto al punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC.

Del procedimento di sorteggio viene redatto apposito verbale sottoscritto, oltre che dal Responsabile, anche dai due testimoni e dal RUP per conoscenza.

Non è ammessa alcuna modifica tesa a ridurre l'elenco risultante da tale verbale, che costituisce la lista minima delle ditte da invitare alla procedura negoziata alla quale il sorteggio si riferisce.

E' data invece facoltà al Responsabile del Procedimento di integrare a sua discrezione la succitata lista, aggiungendo alle ditte già sorteggiate:

- le eventuali ditte già presenti nel cantiere oggetto dell'appalto e che non abbiano le caratteristiche di affidatario uscente. L'invito di quest'ultimo può avvenire esclusivamente ove soddisfatti i requisiti di cui al punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC;
- le eventuali ditte aventi sede operativa o attive in cantieri (anche di altre stazioni appaltanti o privati) nelle immediate vicinanze del cantiere oggetto dell'appalto (indicativamente entro un raggio di cinque km);
- le ditte esecutrici di eventuali precedenti lotti funzionali del lavoro in appalto;

E' data altresì facoltà al RUP di integrare la succitata lista in casi particolari e motivati.

In tutti i casi nei quali il RUP ritenga di avvalersi della facoltà di integrare la lista delle ditte sorteggiate, dovrà apporre in calce al verbale di sorteggio gli estremi delle ditte che intende aggiungere e le motivazioni che giustificano tale integrazione.

## **Art. 5 – Determinazione del numero delle ditte da sorteggiare**

La quantificazione del numero di ditte da sorteggiare avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, integrati dal vigente disciplinare per la disciplina dei contratti dell'Ente, pertanto in numero mai inferiore a 5 (cinque) nel caso di procedure negoziate di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €, mai inferiore a 10 (dieci) nel caso di procedure negoziate di importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1.000.000 €.

E' facoltà del RUP richiedere, a seconda dei casi, il sorteggio di un numero superiore di ditte.

Qualora l'elenco non disponga del numero minimo di imprese aventi i requisiti necessari, il Responsabile del sorteggio da atto di ciò nella sua comunicazione al RUP ed indica i nominativi di tutte le ditte presenti aventi i requisiti richiesti.

Nel caso in cui, successivamente al sorteggio delle ditte da invitare, una o più di queste risultassero prive dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ovvero comunque in

condizioni tali da non poter essere invitate, il RUP avrà facoltà di decidere se e in che modo integrare la lista delle rimanenti ditte, fermo restando l'obbligo del numero minimo di ditte da invitare a termini di legge.

#### **Art. 6 – Disposizioni transitorie ed aggiornamento delle iscrizioni**

Sino alla data di pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Elenco costituito ai sensi del presente disciplinare mediante avviso pubblico, il sorteggio degli operatori economici da invitare alle procedure in corso avverrà sulla base dell'elenco degli operatori di fiducia esistente presso l'area Lavori Pubblici dell'Ente.

Gli operatori economici già inseriti in tale preesistente elenco a disposizione dell'amministrazione sono tenuti a presentare istanza per l'inserimento nell'Elenco di cui al presente disciplinare, realizzato ai sensi delle Linee guida ANAC 4/2016.

A tal fine l'amministrazione procederà ad avvisare, preferibilmente via PEC, le ditte già iscritte nell'elenco esistente contestualmente alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet ai sensi di quanto previsto all'art. 1 del presente disciplinare, indicando le modalità con le quali accedere alla consultazione dei dati presenti in tale preesistente elenco.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra, tali ditte devono confermare le qualificazioni contenute nell'elenco a disposizione dell'amministrazione ed attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. 50/2016; ove invece ritengano necessario aggiornare i dati riscontrati, possono utilizzare il modello fac-simile di istanza allegato all'avviso pubblico inserito nel sito web dell'amministrazione.

Non si darà corso all'iscrizione nel nuovo Elenco delle ditte che non abbiano dato riscontro all'avviso di cui sopra.